

Prot. n.176/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 4 Aprile 2012

Oggetto: **Art. 22, comma 1, della Legge n. 183/2011 – Sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato stipulati da aziende fino a 9 dipendenti – Precisazioni della Confindustria.**

***La Confindustria consiglia alle aziende interessate di soprassedere all'applicazione dello sgravio in discorso fino a quando non saranno emanate dalla Direzione Generale dell'INPS specifiche istruzioni al riguardo***

Sulla nostra precedente circolare, è stato riprodotto il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante il nuovo "Testo Unico dell'apprendistato".

Sotto l'aspetto contributivo, l'art. 7, comma 9, del citato provvedimento stabilisce che, "in attesa della riforma degli incentivi all'occupazione", restano fermi gli "attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato".

Secondo la medesima norma, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione, fatta eccezione per il caso degli apprendisti assunti dalle liste di mobilità, per i quali trovano applicazione lo specifico regime contributivo agevolato e l'incentivo economico di cui, rispettivamente, all'art. 25, comma 9, ed all'art. 8, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

Alla sopra richiamata disposizione si è poi aggiunta quella dell'art. 22, comma 1, prima parte, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevede, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, da parte di aziende con un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% della contribuzione dovuta per gli apprendisti.

Al riguardo, la Confindustria ha segnalato che è in via di definizione una circolare della Direzione Generale dell'INPS avente ad oggetto sia il Decreto Legislativo n. 167/2011, sia l'art. 22 della Legge n. 183/2011.

La Confederazione ha altresì fatto presente di aver acquisito, da contatti informali, che lo sgravio contributivo totale previsto da quest'ultima norma non possa operare sino a quando non sarà autorizzato dalla Commissione europea.

Essendo la misura selettiva, in quanto limitata ai soli datori di lavoro con un numero di addetti fino a 9, vi sono infatti i presupposti perché essa possa essere considerata aiuto di Stato ai sensi della disciplina comunitaria.

Non costituisce invece aiuto di Stato l'aliquota del 10%, ordinariamente prevista per i contratti di apprendistato, in quanto misura generalizzata, applicabile a tutte le imprese. Pertanto, vista la situazione di incertezza, confermata per le vie officiose sia dall'INPS che dal Ministero del Lavoro, la Confindustria consiglia alle aziende interessate di soprassedere all'applicazione dello sgravio di cui trattasi fino a quando non sarà emanata la circolare del predetto Istituto.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

  
**ANCE - RAGUSA**  
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa  
**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)